

Brescia, lì 16 febbraio 2023  
SPETT.LE CLIENTE

**Oggetto: CREDITO IVA ANNO 2022 DA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2023**

Entro la fine del mese di febbraio è possibile presentare la dichiarazione Iva annuale 2023, relativa all'anno 2022; se dalla dichiarazione Iva 2023 **emerge un credito**, questo va utilizzato:

- **entro i 5.000 euro liberamente**, a partire dal 1.01.2023 senza necessità di presentare la dichiarazione, né tantomeno di apporre il visto;
- **oltre i 5.000 euro** (entro il limite generale che "a regime" è pari ad euro 2.000.000, articolo 1 comma 72 L. 234/2021), sono posti 2 vincoli:
  - necessità di dotare la dichiarazione Iva di visto (tranne nei casi sotto riportati);
  - necessità di attendere 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione Iva prima dell'utilizzo.

Ovviamente i vincoli di compensazione valgono **solo per le compensazioni orizzontali** e non per quelle verticali (Iva su Iva), che non sono soggette ad alcun limite (Iva a saldo, acconto Iva e versamenti periodici Iva). Si ricorda, tuttavia, che non è possibile non presentare F24 per compensare saldo Iva annuale a debito, ad esempio, con credito Iva del I trimestre 2023, poiché le compensazioni verticali da presentare senza F24 sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito Iva relativo a un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito (Circ. 29/E/2010).

Il modello F24 con compensazioni andrà presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

In alternativa, si può **chiedere a rimborso il credito** Iva emergente dalla dichiarazione annuale, sempre che si rientri in una delle causali che prevedono la possibilità di richiedere il rimborso e che il credito sia superiore a 2.582,28 euro:

- **entro i 30.000 euro**: senza dover apporre né visto né garanzia, ma con l'attestazione delle società e degli enti operativi;
- **oltre i 30.000 euro**: apponendo visto o garanzia, attestazione delle società e degli enti operativi e attestazione di alcuni requisiti patrimoniali;
- **entro i 50.000 euro**: senza apposizione di visto o garanzia se hanno ottenuto determinati punteggi ISA (ex Studi di settore), in tal caso, nel frontespizio va barrata la casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità";

concorrono al raggiungimento dei limiti, anche eventuali rimborsi già chiesti durante l'anno mediante il modello TR.

**Studio Dott. Begni & Associati**